CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Organismo di Mediazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest
ADR CAM TNO

(iscritto al n. 15 del Registro degli organismi di mediazione)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

DA APPLICARE ALLE MEDIAIZONI OBBLIGATORIE, DISPOSTE DAL GIUDICE E VOLONTARIE

L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione.

SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio devono essere versate:
- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche nel caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Le spese di avvio **sono dovute anche** per le domande di conciliazione con gli operatori di telefonia.

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
fino a € 250.000,0	€ 40,00
Oltre € 250.001,00	€ 80,00

SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione quando, al termine del primo incontro, le stesse decidano di proseguire col tentativo di conciliazione.
Nel caso in cui il primo incontro si concluda con la mancata prosecuzione del tentativo di mediazione, le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle di avvio già versate.

Valore della lite	Tariffe di cui al d.m. n. 180/2010	Tariffe di cui al d.m. n. 180/2010 con riduzione per mediazione obbligatoria e disposta dal giudice
Fino a € 1.000	€ 65	€ 43,33

da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 86,67
da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 160
da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 240
da € 25.001 a € 50.000	€ 600	€ 400
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 666
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 1.000
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800	€ 1.900
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200	€ 2.600
oltre € 5.000.000	€ 9.200	€ 4.600

Criteri di determinazione delle indennità di cui all'art. 16 del d.m. n. 180/2010 come modificato dal d.m. n. 139/2014.

L'indennità di mediazione comprende le **spese di avvio** del procedimento e le **spese di mediazione**.

Se, al termine del primo incontro, le parti **decidono di procedere** con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione in misura **non inferiore alla metà prima dell'inizio del primo incontro.**
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo.

L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella tabella sopra riportata:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare (che, a titolo esemplificativo, attiene alla natura della controversia, ai fatti da cui deriva ed alla verosimile sussistenza di numerosi ostacoli normativi e di fatto da superare al fine del raggiungimento dell'accordo);
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010;
d) deve essere ridotto a euro 48,00 per il primo scaglione e a euro 61,00 per tutti gli scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto al mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
Il **valore della lite** è indicato nella domanda a norma del Codice di procedura civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito

del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per **l'intero procedimento** di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, salvo le maggiorazioni decise dall'Organismo nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come **un'unica parte**.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'OdM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.